

trollo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 4 - Entrate

Per lo svolgimento dell'attività la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 3;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi destinato all'attuazione degli scopi statutarî e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio.

La Fondazione non può distribuire, nemmeno in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o direttamente connesse.

Articolo 5 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- 1) il Presidente della Fondazione;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Revisore dei Conti.

Articolo 6 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di 5 (cinque) membri, nominati la prima volta nell'atto costitutivo, di cui 1 membro è il Sindaco di Morgex (AO) o un delegato da lui nominato. Ove qualcuno dei membri venisse meno per dimissioni o morte, gli altri membri del Consiglio rimasti coopteranno il nuovo membro in sostituzione del precedente; qualora venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo, lo stesso si intenderà decaduto interamente e verrà nominato un nuovo Consiglio Direttivo dal Sindaco del Comune di Morgex, sentita la Giunta Comunale.

L'incarico di membro del Consiglio Direttivo è gratuito; ai componenti saranno rimborsate le spese sostenute in ragione dell'ufficio.

Articolo 7 - Competenze del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano:

- a) l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società, senza limitazione alcuna;
- b) la nomina del Revisore dei Conti;
- c) la nomina del Presidente della Fondazione, tra i propri componenti;
- d) la predisposizione e l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, del rendiconto consuntivo;

e) la predisposizione, entro il mese di ottobre di ogni anno, di un rendiconto preventivo per la gestione dell'anno successivo.

Articolo 8 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due dei componenti, si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno con l'invio dell'ordine del giorno a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno otto giorni prima della riunione, nel mese di aprile per l'approvazione del consuntivo e nel mese di ottobre per la predisposizione del preventivo; si riunisce in seduta straordinaria, con le medesime modalità di convocazione, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due dei componenti.

Le adunanze sono valide se è presente la maggioranza dei componenti del Consiglio e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti la proposta si intende rigettata.

Le adunanze sono valide anche in mancanza di convocazione, qualora sia presente la totalità dei componenti in carica del Consiglio.

L'adunanza è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal componente più anziano. I presenti nominano un segretario per la riunione che, ove necessario, sarà un Notaio.

Alle adunanze può partecipare il Revisore dei Conti.

Articolo 9 - Verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo

I verbali delle riunioni del Consiglio devono essere sottoscritti da chi presiede la riunione e dal segretario e devono essere trascritti in ordine cronologico sull'apposito libro.

Articolo 10 - Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, ha la rappresentanza generale della Fondazione, senza limitazione alcuna, per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

Previa apposita delibera del Consiglio, egli può rilasciare procure speciali a terzi per specifici atti.

Articolo 11 - Revisore dei Conti

Al Revisore dei Conti spetta il controllo sulla gestione della Fondazione. E' nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra persone estranee alla Fondazione in relazione alle specifiche competenze richieste. Dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Articolo 12 - Esercizi sociali

L'esercizio della Fondazione dura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 13 - Albo dei Benemeriti della Fondazione

Presso la Fondazione è tenuto, a cura del Consiglio Direttivo, l'apposito albo dei "Benemeriti della Fondazione" nel quale vengono iscritti, previa delibera del Consiglio stesso, le persone e gli enti pubblici e privati che abbiano contribuito in modo particolare al perseguimento degli scopi statuari.

Articolo 14 - Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto potrà essere modificato, nel rispetto degli scopi e delle finalità della Fondazione, dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) membri.

Articolo 15 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

g. l. g. v.
Alberto
Anna
Eduardo
Giuseppe
Giuseppe
Vi
De Luigi
Alfonso
Andreas
Teresa
Ueller
Bruno
Luigi
Luciano
Luigi

Foliam
Eugenio
Pavese



FONDAZIONE BIVACCO PASCAL LUIGI ONLUS

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Bivacco PASCAL LUIGI ONLUS" con sede in Morgex (AO), presso il Municipio.

La Fondazione utilizzerà l'acronimo ONLUS in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2 - Scopi

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone, ad esclusivo fine di solidarietà sociale, di promuovere, incoraggiare e diffondere l'alpinismo ed in genere tutti gli sport praticati in montagna, con particolare attenzione al territorio della Valle d'Aosta e della zona della Valdigne, con specifico riferimento alla tutela ed alla valorizzazione della natura e dell'ambiente, allo studio dei fenomeni nivometrici e metereologici.

Al detto scopo la Fondazione si prefigge di:

- sorvegliare e custodire nei periodi di utenza il Bivacco "PASCAL LUIGI" sito in Mont Meot;
- mantenere in efficienza il Bivacco, apportando le dovute migliorie e modifiche;
- provvedere a disciplinare l'uso del Bivacco, attraverso la redazione di apposito Regolamento e di eventuali successivi aggiornamenti;
- promuovere iniziative a favore di coloro che maggiormente si distinguono in imprese sportive in alta montagna, promuovere o organizzare mostre, conferenze, manifestazioni sul tema dello sport in montagna e del rispetto della natura e dell'ambiente.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto da:

- beni e somme ricevute dai fondatori in sede di costituzione;
- beni, mobili ed immobili, e somme che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche, espressamente destinati al raggiungimento degli scopi statuari.

Il patrimonio della Fondazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altre ONLUS o a fini di utilità sociale, sentito il competente organismo di con-